

## **INFORMATIVA SULLA APPROVAZIONE ATTI ATTUATIVI LR 20/2021**

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3521, 3522, 3523 del 2/12/2024 e 3766 del 13/01/2025, sono state approvate le più rilevanti disposizioni attuative che danno piena attuazione alla legge regionale 20/2021 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati”.

- **Dgr n. 3521 del 2/12/2024 “Modalità e disposizioni tecnico amministrative da osservare per la predisposizione dei Piani Attività Estrattive (PAE)”** (pubblicata sul BURL n. 49 - Serie Ordinaria – del 05/12/2024).

Si definiscono i criteri che le Province e la Città metropolitana di Milano dovranno osservare per la predisposizione dei nuovi Piani provinciali dell’attività estrattiva di cava (PAE).

A partire dall’approvazione di questa delibera, le Province e la città metropolitana di Milano potranno adottare nuovi piani **esclusivamente secondo le previsioni della nuova legge**, che prevede un nuovo modello di pianificazione basato su:

- la semplificazione del procedimento di approvazione dei PAE, che saranno approvati dalle Province e dalla Città metropolitana, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, sentita la competente commissione consigliare, evitando così la duplicazione della procedura di approvazione e di VAS (prima in provincia e poi in Regione);
- la standardizzazione degli elementi conoscitivi che i PAE devono contenere per definire il quadro delle risorse presenti sul territorio con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, al fine di individuare la disponibilità delle risorse, ma anche tutti gli elementi territoriali che influiscono in modo significativo nel determinare le riserve economicamente sfruttabili;
- l’individuazione, all’interno delle riserve sfruttabili, delle aree idonee, in cui è consentita la coltivazione di sostanze minerali di cava;
- definizione delle Norme tecniche di riferimento per i PAE;
- indirizzi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica dei PAE.

Questi indirizzi costituiranno **il riferimento per l’espressione del parere regionale sulle nuove pianificazioni** e garantiranno una maggiore coerenza e unitarietà fra le pianificazioni dei diversi territori regionali.

- **Dgr n. 3522 del 2/12/2024** - (pubblicata sul BURL n. 49 - Serie Ordinaria – del 05/12/2024).
  - ✓ **“Quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.”**

Si definiscono le modalità per determinare la quota parte di tariffa di escavazione da destinare ai comuni che non sono sede di attività estrattiva ma che ne subiscono gli impatti ambientali, che fino ad oggi non ne avevano diritto: oltre a garantire una più corretta perequazione territoriale, questo provvedimento potrà anche contribuire a facilitare la condivisione con il territorio in fase di approvazione delle cave. Il metodo di calcolo sviluppato tiene conto dell’ampiezza del territorio comunale interessato e dei diversi impatti attesi relativi a: impianti di cava, emissione di rumori e polveri, traffico dei mezzi di cava sulla viabilità comunale.

Il riparto della tariffa ai comuni non sede di attività estrattiva, che per legge **non può essere superiore a un terzo** di quella spettante ai Comuni sede di attività estrattiva, sarà quindi effettuato **in proporzione alle superfici interessate nei diversi comuni in funzione dei differenti pesi degli impatti generati**.

La disposizione si applica a decorrere dal 2025; per quanto riguarda le autorizzazioni/concessioni in essere o progetti di gestione produttiva approvati, la

disposizione si applica in caso di variante che comporti un procedimento di valutazione ambientale.

✓ **“Incentivi per il risparmio di materie prime e all’adozione di sistemi di gestione della qualità.”**

Si tratta dell’attuazione di una delle disposizioni più innovative e significative della legge regionale sulle attività estrattive, che prevede incentivi per gli operatori del settore estrattivo, ai fini del risparmio del materiale naturale di cava, nonché per migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro e, allo stesso tempo, tutelare l’ambiente e migliorare la qualità del paesaggio.

In particolare, nel caso in cui le imprese estrattive effettuino anche attività di recupero o riciclo di rifiuti, la delibera dà indicazioni sulla modalità per determinare i seguenti **incentivi di natura economica e procedurale, in proporzione ai volumi recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:**

- possibilità di **proroga dell’autorizzazione** all’esercizio dell’attività estrattiva, fino a due anni, ulteriori rispetto ai 5 anni previsti dalla legge;
- **riduzione della tariffa** a cui è soggetta l’escavazione del materiale di cava, in misura non superiore al 20 per cento;
- **riduzione delle garanzie finanziarie** per la coltivazione di sostanze minerali, per la sola parte che garantisce le tariffe di escavazione da versare in base al materiale cavato, per quelle imprese che si siano dotate di sistemi di gestione della qualità e pertanto offrono maggiori garanzie di affidabilità. Non vengono comunque ridotte le garanzie finanziarie che coprono i costi del recupero ambientale da effettuare dopo l’escavazione.

Per il settore merceologico delle **pietre ornamentali**, gli incentivi si applicano per i risparmi di materia prima conseguiti mediante l’ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco di risulta.

**Il calcolo dell’incentivo viene effettuato annualmente in sede di quantificazione del materiale estratto** (pertanto la prima applicazione decorre dall’anno 2025, sulla base del materiale estratto nel 2024) applicando uno sconto della tariffa, tenendo conto del volume di materiale naturale scavato e del volume di aggregato riciclato o artificiale commercializzato in luogo del materiale di cava.

Per la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva vengono stabiliti criteri che tengono conto del volume aggregato commercializzato rispetto al volume di materiale naturale escavabile per periodo di durata dell’autorizzazione.

I titolari dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, ai fini della riduzione della tariffa e della richiesta di ulteriore proroga, **presenteranno istanza agli Enti competenti** (Comune e Provincia) **allegando una dichiarazione** che attesti la titolarità dell’impianto di recupero, i quantitativi di aggregato riciclato commercializzato, nonché, per il settore delle pietre ornamentali, l’attestato della resa produttiva, rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni.

I Comuni istruiscono le richieste pervenute in merito alla riduzione delle tariffe e determinano il pagamento delle tariffe di escavazione, comunicando alle Province o alla Città metropolitana di Milano e alla Regione le relative quote di competenza ai sensi dell’articolo 18, comma 3.

• **Dgr n. 3523 del 2/12/2024** - (pubblicata sul BURL n. 49 - Serie Ordinaria – del 06/12/2024)

✓ **“Definizione dei requisiti delle garanzie e modalità per la loro quantificazione”.**

Si definiscono le modalità per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare a favore del Comune sede di attività estrattiva, e in particolare si specificano i seguenti aspetti:

- voci di costo che devono essere garantite: oneri di escavazione; opere di recupero-mitigazione e compensazione; eventuali accordi previsti in convenzione;
- indicazioni che le garanzie patrimoniali prestate sotto forma di fidejussione devono contenere;
- possibilità di ridurre l'importo della garanzia in funzione dell'avvenuto adempimento garantito;
- nel caso in cui il progetto di coltivazione e recupero interessi più Comuni, la garanzia dovrà essere prestata a ciascun Comune per la quota parte di competenza.

✓ **“Modalità e termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi degli articoli 17 e 22 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20.”**

Si definiscono le modalità e i termini delle comunicazioni cui i titolari di autorizzazione sono tenuti ad effettuare alle province, alla Città metropolitana di Milano, alla Regione e ai Comuni sede dell'attività estrattiva.

Le informazioni riguardano i dati dell'impresa, i volumi estratti, i materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava, i dati sull'attività di gestione dei rifiuti, i dati relativi al monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, lo stato di attuazione del recupero ambientale, le autorizzazioni rilasciate e lo stato di attuazione del PAE. La disposizione si applica dal 2025 per i dati relativi all'anno 2024. Si precisa che i dati sulle attività di gestione di rifiuti e sulla produzione di materiali inerti provenienti da fonti alternative devono essere comunicati anche se non vengono richiesti gli incentivi ex art. 15, l.r. 14/98.

Grazie al nuovo **catasto cave informatizzato**, recentemente predisposto dalla Giunta regionale, queste informazioni saranno rese disponibili con continuità e consentiranno un monitoraggio molto più efficace e preciso dell'attuazione dei piani delle attività estrattive, ai fini di garantire la necessità dei vari settori produttivi, ma anche di monitorare più attentamente il corretto recupero ambientale dei territori interessati.

• **Dgr n. 3766 del 13/01/2025 “Modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20.”** (pubblicata sul BURL n. 3 - Serie Ordinaria – del 17/01/2025)

Si definiscono le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 25 della legge, che si applicano agli illeciti realizzati in termini di localizzazioni improprie degli scavi, di estrazioni difformi dalle previsioni di progetto, di volumi eccedenti quelli autorizzati, di mancati pagamenti della tariffa.

Inoltre, per le escavazioni in difformità, si provvede a definire le **tolleranze ammissibili** per le geometrie di scavo, ai fini delle misure per l'accertamento delle sanzioni, differenziate per tipologia di cava. Il Comune, ente competente alla vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, per la verifica di eventuali escavazioni abusive e/o difformi dovrà confrontare il rilievo topografico e/o batimetrico degli scavi realizzati, con il progetto autorizzato: si definiscono pertanto le modalità di esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici di controllo, nonché del calcolo dei volumi estratti. Infine, si indicano le modalità per stabilire, nelle casistiche individuate dalla legge, l'applicazione della massima e minima sanzione.